

Condizioni generali di contratto

Inserimento dati MAT[CH]read

1 Campo di applicazione e validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione di contratti con la Posta Svizzera (di seguito detta «Posta») per l'inserimento di dati del committente.
- 1.2 Le CGC sono parte integrante del contratto e sono allegare al contratto stesso. Con la firma apposta sul contratto il cliente accetta le CGC.
- 1.3 Eventuali CGC del cliente sono espressamente escluse.

2 Prestazioni della Posta

- 2.1 La Posta inserisce i dati del committente secondo l'offerta oppure secondo la descrizione specifica dell'inserimento che, se necessaria e presente, costituisce parte integrante degli accordi contrattuali tra le parti.
- 2.2 In assenza di specifiche istruzioni da parte del committente la Posta decide in merito al tipo di inserimento da effettuare sulla base dell'elaborazione di alcuni esemplari fisici di prova.
- 2.3 La Posta restituisce al committente i dati inseriti nel formato e nella qualità concordati. La qualità concordata risulta dal tipo di inserimento adottato e dalla tipologia e completezza dei documenti originali.
- 2.4 In base agli accordi stipulati i documenti forniti alla posta, dopo l'elaborazione, verranno riconsegnati al committente, conservati per un periodo concordato o direttamente distrutti. In assenza di accordi in altro senso i documenti forniti dal committente verranno conservati per 30 giorni dopo il termine dell'ordine e quindi distrutti. In assenza di istruzioni specifiche da parte del committente è la Posta a decidere in merito al tipo di smaltimento adeguato.
- 2.5 Per l'inserimento dei dati la Posta è libera di rivolgersi a subappaltatori.
- 2.6 La Posta si impegna per rispettare le scadenze concordate. Le consegne effettuate con un ritardo massimo di 3 giorni lavorativi si intendono effettuate entro il termine previsto.

3 Obblighi del committente

- 3.1 Il committente deve fornire tempestivamente alla Posta il numero necessario di documenti da inserire allo scopo di poter stabilire il tipo di inserimento più adatto e la qualità desiderata. Al fine di definire la qualità il committente accetta per iscritto il risultato dell'inserimento di prova.
- 3.2 Il committente garantisce alla Posta la fornitura dei dati da inserire entro i termini e nei quantitativi concordati.
- 3.3 Il committente fa in modo che alla Posta vengano forniti esclusivamente i dati necessari all'esecuzione dell'ordine. La Posta non garantisce né la sicurezza, né la disponibilità di eventuali altri e diversi dati.
- 3.4 Il committente comunica per tempo alla Posta in quale forma e con quale imballaggio desidera ricevere la restituzione dei documenti inseriti.
- 3.5 Sono a carico del committente i costi per la fornitura dei dati e/o dei documenti alla Posta, la conservazione dei documenti presso la Posta oltre 30 giorni dopo il termine dell'ordine, la spedizione dei documenti inseriti al committente o il loro trasporto per la distruzione e la sicura distruzione stessa. I costi di imballaggio, trasporto e distruzione verranno rifatturati al committente in base alle fatture di terzi.

4 Diritti

- 4.1 Tutti i diritti relativi ai dati forniti alla Posta da parte del committente restano di proprietà di quest'ultimo.
- 4.2 Nel caso l'esecuzione dell'ordine comporti lo sviluppo di software da parte della Posta, tutti i relativi diritti intellettuali incl. il know-how restano di proprietà della Posta stessa.

5 Trasmissione dei dati, luogo di adempimento, passaggio dei vantaggi e dei rischi

- 5.1 Luogo di adempimento del contratto è il domicilio del Centro di inserimento dati della Posta a Kriens.
- 5.2 Tutte le trasmissioni di dati (tramite supporto dati fisico o per via elettronica) avvengono a vantaggio e a rischio del cliente.
- 5.3 Le parti garantiscono di utilizzare e trasmettere esclusivamente dati e supporti dati privi di software dannoso.
- 5.4 I dati vengono trasmessi tra le parti esclusivamente nel modo concordato (mezzo, forma, formato). La descrizione dell'interfaccia (dove necessario) per la modalità concordata costituisce parte integrante del contratto.

6 Prezzi e modalità di pagamento

- 6.1 I prezzi sono stabiliti nel contratto. I prezzi si intendono IVA esclusa.
- 6.2 Se non concordato diversamente nel contratto, la Posta fattura mensilmente i propri servizi. Le fatture della Posta sono pagabili entro 30 giorni al netto. La Posta ha diritto, in qualsiasi momento e senza dover fornire una motivazione, a pretendere dal cliente il pagamento anticipato o ad anticipare il termine di pagamento.
- 6.3 Se il cliente è in ritardo con il pagamento di un importo dovuto, è tenuto al pagamento di un interesse di mora del sette per cento (7%) all'anno.
- 6.4 Al cliente non è consentito compensare i crediti della Posta con eventuali contropretese.

7 Garanzia

- 7.1 La Posta garantisce una qualità di inserimento dei dati come risulta dall'inserimento di prova accettato dal committente (cfr. precedente punto 3.1), basandosi sulla qualità dei documenti del committente (completezza, leggibilità, stato di conservazione, ecc.) e sul tipo di inserimento.
- 7.2 In caso di rinvii riconducibili a ritardi del committente o non imputabili alla Posta, il termine di consegna da parte della Posta verrà posticipato di un periodo di tempo pari quantomeno al ritardo verificatosi.
- 7.3 Nel caso l'inserimento dati presenti difetti qualitativi imputabili alla Posta, il committente è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Posta, tramite apposita contestazione, immediatamente dopo il ricevimento dei dati e allegando i dati inseriti in modo non corretto. La Posta non è tuttavia responsabile di difetti qualitativi riconducibili al tipo o alla qualità dei documenti originali oppure da considerarsi per tipo e frequenza tipici del tipo di inserimento scelto. Non è nemmeno possibile far valere difetti che, con la dovuta attenzione, sarebbero stati riconoscibili al momento dell'accettazione della prova.
- 7.4 Qualora la contestazione dei difetti si riveli fondata, la Posta provvederà a correggere i dati contestati entro un termine adeguato. L'adeguatezza del termine dipenderà dal rapporto tra la complessità e la qualità dei dati da correggere.

8 Responsabilità

- 8.1 La Posta risponde dell'accurata e fedele esecuzione delle prestazioni concordate nel contratto. La Posta risponde solo in caso di dolo o colpa grave. È esclusa qualsiasi altra responsabilità, in particolare per danni conseguenti e perdita di utili.
- 8.2 Il committente risponde dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni contrattuali nella misura in cui non sia in grado di dimostrare di non averne colpa.

9 Protezione dei dati e riservatezza

- 9.1 Il committente dà il proprio consenso alla trasmissione e all'elaborazione all'interno del gruppo della Posta (Casa Madre Posta, società partecipate direttamente e indirettamente) dei dati del

cliente che sono stati resi noti alla Posta nell'ambito del rapporto contrattuale. La Posta garantisce che tali dati non vengano resi accessibili a terzi al di fuori del gruppo della Posta.

- 9.2 Durante l'elaborazione da parte della Posta permane per il committente l'obbligo di fornire informazioni alle persone interessate dall'elaborazione dei dati. Il committente resta inoltre interlocutore esclusivo per tali persone per quanto concerne tutti gli altri diritti previsti dalla legge sulla protezione dei dati.
- 9.3 Per motivi di sicurezza e come prova sia i dati forniti al committente restano archiviati per un anno nel sistema di backup della Posta
- 9.4 Entrambe le parti trattano con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o accessibili a tutti. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati con riservatezza. L'obbligo di segretezza perdura anche dopo il termine del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dalla legge.

10 Inizio, durata e termine del contratto

- 10.1 Il contratto viene in essere con la firma di entrambe le parti a decorrere dalla data stabilita nel contratto stesso. La durata e il termine del rapporto contrattuale dipendono da quanto concordato nel contratto.
- 10.2 Il recesso da parte del committente prima del corretto adempimento da parte della Posta o prima dell'adempimento entro un termine successivo fissato è da considerarsi un recesso ingiustificato. In tal caso il committente deve alla Posta il corrispettivo per le prestazioni di inserimento dati già fornite secondo i prezzi stabiliti nel contratto, con l'aggiunta di un indennizzo forfettario pari al 30% dell'importo totale dell'ordine concordato o presumibile.
- 10.3 E' fatto salvo in qualsiasi momento il diritto alla disdetta con effetto immediato per cause di forza maggiore. Per cause di forza maggiore si intendono in particolare:
 - il verificarsi di eventi o situazioni che rendono inaccettabile il proseguimento del rapporto contrattuale per la parte recedente e in particolare la violazione degli obblighi contrattuali;
 - la pubblicazione ufficiale dell'apertura della procedura fallimentare o della moratoria concordataria per una delle due parti.

11 Modifiche e integrazioni

- 11.1 Le modifiche e le integrazioni al contratto necessitano della forma scritta.
- 11.2 Qualora singole disposizioni del contratto dovessero risultare lacunose, nulle o non eseguibili per motivi giuridici, ciò non avrà alcun influsso sulla validità delle restanti disposizioni del contratto. In tal caso le parti si accorderanno per sostituire la disposizione in questione con una disposizione valida e il più possibile equivalente dal punto di vista economico.

12 Diritto applicabile e foro competente

- 12.1 E' applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
- 12.2 **Foro competente è Berna.**

© La Posta Svizzera, Dicembre 2008